

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3818

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALANTE, STEFANINI, BENEVELLI, BARZANTI, BINELLI, BRESCIA, CANNELONGA, CIVITA, FELISSARI, GRILLI, MANNINO ANTONINO, NARDONE, LAURICELLA, TOMA, PRANDINI

Presentata il 13 aprile 1989

Norme sul commercio delle paste alimentari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sentenza della Corte di Giustizia della CEE del 14 luglio 1988, ribadendo il principio secondo cui le merci prodotte legalmente in uno Stato membro devono poter liberamente circolare in tutti gli altri Paesi della Comunità, consente la libera circolazione anche in Italia delle paste alimentari prodotte negli altri Paesi della CEE con farina di grano tenero

Cio segna indubbiamente una situazione nuova per un prodotto peculiare della nostra economia, soprattutto meridionale, qual è la produzione di pasta alimentare secca

La sentenza, tuttavia, pur non ostacolando l'importazione di prodotti fabbricati in altri Stati membri, riconosce la qualità superiore della pasta di semola di grano duro, legittimando così la possibilità di valorizzare la nostra pasta, che in questi anni ha assunto per la sua qualità

una valenza europea e mondiale, attraverso mezzi che tutelino questa nostra importante produzione industriale e gli stessi produttori di grano duro, che in molte zone del Paese non hanno valide alternative a questa coltura per ragioni pedoclimatiche

Questa possibilità e offerta da una nuova e più rigorosa normativa, che vada oltre l'insoddisfacente direttiva comunitaria n° 79/112 sulla etichettatura di prodotti alimentari, e che valorizzi, anche in vista del mercato unico del 1992, la produzione di pasta alimentare prodotta con grano duro, salvaguardando nel contempo la massima informazione del consumatore, i cui diritti alla salute e alla sicurezza vanno tutelati diradando ogni possibile confusione tra le diverse produzioni

Da qui la presente proposta di legge volta ad istituire obbligatoriamente un

marchio di qualità con la specifica denominazione di « pasta di grano duro » a tutela certa ed inequivocabile di un prodotto che anche per effetto delle norme contenute nella legge 4 luglio 1967, n. 580, ha raggiunto *standards* qualitativi ottimali.

Un provvedimento di tale natura, accompagnato da altre iniziative promozio-

nali a favore della nostra pasta, consentirà di operare a vantaggio di un settore e di un prodotto che non poco concorrono all'affermazione sui mercati esteri del *made in Italy*.

Si raccomanda perciò l'approvazione della presente proposta di legge per l'interesse nazionale che si propone di tutelare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito un marchio di qualità obbligatorio sulle confezioni di pasta di grano duro prodotta in Italia con le caratteristiche stabilite dall'articolo 29 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

ART. 2.

1. Il marchio di qualità deve essere ben apposto sugli imballaggi e sulle confezioni in modo da non essere coperto da figure o indicazioni diverse e da non confondersi con esse.

ART. 3.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni del settore, disciplina con proprio decreto l'istituzione e l'uso del marchio di qualità di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. La immissione in commercio di qualsiasi tipo di pasta è consentita nel rispetto del primo e secondo comma dell'articolo 35 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

2. L'etichettatura deve comunque contenere anche:

a) il tipo di prodotto, gli ingredienti e gli additivi riferiti al peso della confezione;

b) l'indicazione che si tratta di pasta prodotta esclusivamente con grano duro

oppure con miscela di grano tenero o altro prodotto sostitutivo;

c) luogo e data di fabbricazione nonché la data di scadenza, e indicazioni inerenti la confezione;

d) luogo di origine e provenienza dei grani impiegati.

ART. 5.

1. Chiunque metta in circolazione qualsiasi tipo di pasta in modo non conforme alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, è punito con l'ammenda da uno a dieci milioni di lire e si procede alla confisca del prodotto messo in circolazione.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.